Pubblicato il 24/09/2026

N. 05273 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 08660/2026 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8660 del 2026, proposto da

***** ****** e ***** ******in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti di **** ****, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Sdanganelli, Luca Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Scuola Magistrale Montessori Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del verbale del Consiglio di Classe del 9.6.2026, classe III A SAP del Liceo Statale "Maria Montessori" di Roma, di scrutinio finale, nella parte in cui non ha ammesso l'alunna **** **** alla classe successiva

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Scuola Magistrale Montessori Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2026 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di *fumus boni iuris* con riferimento ai seguenti profili:

- dagli atti depositati in giudizio emerge che alla studentessa non è stata assicurata la necessaria continuità didattica, data la discontinuità nell'erogazione del sostegno e l'alternarsi di nove docenti di sostegno durante l'anno scolastico (vedasi docc. 4 e 5 allegati al ricorso e la relazione della scuola depositata il 07.09.2026);
- nel giudizio finale le suddette circostanze avrebbero dovuto essere considerate ai fini della valutazione del rendimento scolastico e della possibilità di recuperare le carenze riscontrate nella preparazione;

Ritenuto evidente il *periculum* consistente nella possibile perdita di un anno del proprio percorso formativo;

Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva della studentessa alla frequenza della classe successiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva della studentessa alla frequenza della classe successiva.

Manda al Presidente della V sezione per l'assegnazione alla sezione competente per la fissazione del merito.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Marco Arcuri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Arcuri

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.